

**AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA
MAGISTRATURA MILITARE E SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MILITARE" (ATTO N. 91)**

Con lo schema di decreto legislativo in esame, si propone di dare attuazione alle deleghe previste dall'articolo 40, comma 2, della legge 71 del 2022, rispettivamente alle lettere d) ed e).

Con riguardo all'esercizio della prima **delega, di cui alla lettera d), relativa alla introduzione della figura del procuratore militare aggiunto negli uffici di primo grado del pubblico ministero** con contestuale soppressione di un posto di sostituto procuratore, essa non pone particolari problemi, in quanto è attuativa di una previsione specifica che non lascia margini di apprezzamento sulle modalità di attuazione. Da ciò ne consegue che, una volta che il Legislatore delegato intende procedere, il suo esercizio è vincolato alla realizzazione di quanto richiesto.

Nel merito, la scelta di esercitare la delega appare condivisibile.

Costituisce fatto notorio la circostanza che il carico di lavoro degli uffici giudiziari militari non sia particolarmente gravoso e quindi, all'apparenza, la modifica dell'assetto delle procure, che comunque restano ad organico invariato, potrebbe sembrare non giustificabile da ragioni organizzative. Tuttavia la specialità della giurisdizione militare, la mutevolezza del quadro internazionale con riguardo al coinvolgimento delle Forze armate in possibili emergenze di varia natura in Italia e

all'estero e, infine, la vastità delle circoscrizioni giudiziarie derivante dal loro numero ridotto (tre in tutta Italia, facenti riferimento rispettivamente a Roma, Verona e Napoli) sono elementi che inducono a ritenere sussistente la possibilità che si verifichino necessità investigative in luoghi lontani dalla sede giudiziaria, pur ricompresi nel circondario. Tali ragioni rendono quindi opportuno il nuovo assetto organizzativo, che verrebbe realizzato tramite l'esercizio della delega.

La delega espressa nella lettera e) dell'articolo 40, comma 2, è invece più articolata, in quanto richiede di *“prevedere...che al Consiglio della Magistratura Militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza in tale componente elettiva”*.

Se l'**aumento numerico dei membri togati da due a quattro** non pone problemi, stante il vincolo numerico posto dalla disposizione, la prima parte del criterio di delega, che richiede di applicare *“in quanto compatibili”* le norme previste per il CSM, è foriera di maggiori problemi applicativi.

1) Orbene un primo dubbio, sollevato dal CMM nel parere reso sullo schema di decreto, si pone in riferimento al **mantenimento in ruolo dei magistrati eletti al CMM** che passerebbero dagli attuali due a quattro componenti.

In proposito, occorre evidenziare che, ove si prevedesse il collocamento fuori ruolo dei togati eletti, ciò avrebbe ripercussioni sulla attività degli uffici giudiziari.

I magistrati militari sono 58 e, in considerazione del collocamento fuori ruolo dei membri eletti, oltre che degli altri magistrati destinati ad altri incarichi non giudiziari, il loro numero verrebbe di fatto ridotto di circa il 10%.

Alla luce di quanto risulta dalla lettura della relazione tecnica, il numero di riunioni annue del plenum sarebbe pari a 17, cioè in media una al mese o poco più.

In sostanza, anche in considerazione della esiguità del numero complessivo dei magistrati militari, il collocamento fuori ruolo dei quattro togati eletti, in assenza di un significativo impegno istituzionale che giustifichi tale opzione, appare una previsione incompatibile con la struttura della giustizia militare.

E ciò a maggior ragione, ove si consideri che significherebbe privare di quattro magistrati gli uffici giudiziari, con conseguenze per i cittadini in divisa indagati o imputati, i quali, come è noto, per necessità di servizio e per il ruolo svolto, devono avere immediate “risposte” se coinvolti in procedimenti militari.

Allo stesso modo le Forze Militari e la struttura gerarchica militare richiedono risposte quanto più possibile sollecite, tali da non pregiudicare gli interessi della Nazione e della sua Difesa.

Il criterio di compatibilità espresso nella delega deve essere rapportato, sempre e comunque, in via prioritaria al Servizio Giustizia.

Come Avvocatura, abbiamo verificato direttamente come la carenza anche di un solo giudice, in mancanza di provvedimenti organizzativi tempestivi e adeguati, possa cagionare gravi disservizi (es. udienze rinviate per 9 mesi presso una sezione Gip/Gup del Tribunale militare di Roma nel 2022).

Da ultimo, va osservato che, se da un lato il modello del CSM quanto al “fuori ruolo” non appare compatibile con la modesta struttura della giustizia militare, dall’altro lato, per gli organi di governo autonomo delle altre magistrature speciali (rispettivamente, ad esempio, i Consigli di presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti) si prevede il mantenimento in ruolo dei togati eletti, senza alcun limite quanto ad eventuali ruoli direttivi da essi ricoperti.

Ispirarsi a tale modello appare preferibile anche per la giustizia militare, non essendo peraltro mai emerso alcun problema quanto all’indipendenza di quelle magistrature speciali.

2) Un secondo aspetto che, per l’Avvocatura, appare prioritario, è il **mancato rispetto della proporzione tra membri laici e togati, nella misura di due terzi ed un terzo**, richiesta dall’articolo 104 della Costituzione, con riguardo al CSM, il cui modello è preso a riferimento dalla legge, seppure “in quanto compatibile”.

A seguito dell’aumento a quattro del numero dei togati eletti, il numero dei laici dovrebbe essere, per una semplice proporzione matematica, pari a DUE e non a uno come previsto, per ottemperare al criterio espresso nella legge delega e rendere compatibili le norme del CMM a quelle del CSM.

Tale proporzione è attualmente rispettata per il CMM (in cui, a fronte di due togati eletti, è presente un membro di nomina politica), così come era anche sostanzialmente rispettata nella precedente disciplina rimasta in vigore dal 1988 al 2008 (in cui il CMM era composto di nove membri, dei quali cinque erano togati eletti e due erano laici di nomina politica). Nel modello previsto dallo schema di decreto legislativo, ove si

consideri che il presidente della Corte di Cassazione, presidente del CMM, è un magistrato e lo stesso dicasi per il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, in termini matematici il rapporto sarebbe di sei togati a fronte di un solo laico, scelto dai presidenti dei due rami del Parlamento: un rapporto ad 1/6 e non ad 1/3 come vorrebbe la nostra Costituzione e come è sempre stato previsto sia per il CSM che per il CMM.

3) In riferimento poi alla rappresentanza elettiva dei componenti togati, occorre prevedere la **pari rappresentanza tra pubblici ministeri e giudici** (due p.m. e due giudici), considerate le proporzioni numeriche dell'organico dei magistrati militari (rispettivamente ventotto e trenta, quindi sostanzialmente paritarie), con espressa previsione di esprimere due preferenze, una per ciascuna categoria professionale.

La legge delega 71 del 2022 prevede infatti per il CSM (articoli 31 e 32) che giudici e p.m. siano equamente rappresentati, e tale disposizione è certamente compatibile con la rappresentanza della magistratura militare, in un'ottica di sistema che valorizzi tutti i soggetti che svolgono un ruolo istituzionale nell'ambito della giustizia, avvocatura compresa (si pensi all'ambito della formazione professionale, ma anche alle varie forme di partecipazione dell'Avvocatura all'attività del CSM)¹.

¹ Trattasi di temi oggetto di una specifica e diversa delega della legge 71 del 2022: espressione del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del territorio per la nomina di magistrati a posti direttivi e la loro conferma (art. 2, co. 1., lett. c) e g)), nonché per i provvedimenti tabellari e organizzativi degli uffici giudiziari (art. 2, co. 2, lett. a)); facoltà di partecipare alle discussioni nei consigli giudiziari (art. 3, co. 1, lett. a)), anche con diritto di voto su temi specifici.


La preoccupazione dell'Avvocatura non è prioritariamente quella di garantire le carriere e le esigenze lavorative dei magistrati ma partire dal servizio giustizia che deve essere offerto ai cittadini.

I cittadini in divisa, a differenza della generalità degli altri cittadini, non hanno solo a che fare con l'esigenza punitiva dello Stato perché il loro rapporto con la "Giustizia" si riverbera non solo su se stessi (in termini di libertà personale), ma sulla loro carriera, la loro professione e le loro famiglie.

Avere un giudice terzo non è sufficiente ma il giudice e la stessa struttura che decide della sua vita e la vita dei suoi cari devono "apparire" anche terzi e trasparenti. Occorre aprire le categorie professionali e non aver paura di confrontarsi con chi, come gli avvocati, sono portavoce delle esigenze di giustizia dei cittadini, nel nostro caso di quelli in divisa.

Avv. Prof. Antonio Ferdinando De Simone

Presidente UIF- Roma



Avv. Elisabetta Rampelli

Presidente Nazionale UIF

